

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
TITOLO II - CANTIERI.....	4
Art. 3 - Vincoli e limiti.....	4
Art. 4 - Cantieri esterni.....	5
Art. 5 - Cantieri interni.....	5
Art. 6 - Casi particolari.....	6
Art. 7 - Comunicazioni e autorizzazioni - istanza singola.....	6
Art. 8 - Comunicazioni e autorizzazioni - istanza a carattere generale.....	8
TITOLO III - MANIFESTAZIONI.....	9
Art. 9 - Tipologia di manifestazioni.....	9
Art. 10 - Criteri e limiti per le manifestazioni.....	9
Art. 11 - Comunicazioni e autorizzazioni.....	10
Art. 12 - Monitoraggi acustici.....	12
Art. 13 - Casi particolari.....	12
TITOLO IV - ATTIVITÀ AGRICOLE.....	13
Art. 14 - Generalità.....	13
Titolo V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	13
Art. 15 - Generalità.....	13
Art. 16 - Macchine da giardino.....	14
Art. 17 - Altoparlanti.....	14
Art. 18 - Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili.....	14
Art. 19 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.....	15
Art. 20 - Servizi di pubblica utilità.....	15
Art. 21 - Piccoli lavori edili e traslochi effettuati in proprio.....	15
Art. 22 - Allarmi antifurto.....	15
Art. 23 - Artisti di strada.....	15
Art. 24 - Pubblici esercizi e dehors.....	16
Titolo VI - CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	16
Art. 25 - Misure.....	16
Art. 26 - Controlli.....	17
Art. 27 - Sanzioni.....	17

Art. 28 - Sanzioni accessorie.....	18
Art. 29 - Regime transitorio e disposizioni finali.....	18
Allegato A – Tabelle 1, 2 e 3 per le manifestazioni temporanee di cui all’art. 10.....	19
Tabella 1 – Manifestazioni in sito dedicato.....	19
Tabella 2 – Manifestazioni nei siti specificatamente individuati.....	19
Tabella 3 – Manifestazioni in siti occasionali.....	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. La Classificazione acustica del territorio comunale è lo strumento che attribuisce a ciascuna parte del territorio i limiti di immissione che devono essere rispettati secondo quanto previsto dal DPCM 14.11.1997 e dai Decreti attuativi della Legge quadro 447/95.
2. Il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee si applica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge quadro 447/95, dell'art. 11 della Legge Regionale 15/2001, e sulla base degli indirizzi della Delibera della Giunta Regionale 1197 del 21.09.2020, alle attività temporanee e alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.
3. Sono escluse dal presente Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.
4. Il presente Regolamento sarà accompagnato dalle Disposizioni procedurali, oggetto di uno specifico atto di Giunta.
5. La modulistica di riferimento, derivante dalla modulistica allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 1197/2020, sarà pubblicata sul sito del Comune di Bologna.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - b) attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
 - c) cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di manutenzione del verde pubblico, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
 - d) cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente all'interno di un edificio;
 - e) cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
 - f) manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito,

di beneficenza, le celebrazioni, i luna park e simili, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;

- g) manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/1995, allo scopo destinato;
- h) manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- i) soggetto autorizzante: soggetto istituzionale cui compete il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività temporanea o presso il quale deve essere inviata, nei casi previsti dal presente Regolamento, la comunicazione;
- j) ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- k) ricettore sensibile: edificio ove è prevista attività sanitaria di cura con degenza (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- l) sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- m) vincolo: valore relativo alla durata ed al limite orario delle attività rumorose temporanee ed al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

TITOLO II - CANTIERI

Art. 3 - Vincoli e limiti

1. L'attività dei cantieri può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle 7.00 alle 20.00.
2. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. All'interno dei cantieri devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico.
3. In attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi,

quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., possono essere svolte, nel rispetto di quanto indicato nei successivi articoli, all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per i cantieri edili di manutenzione ordinaria/straordinaria di edifici scolastici esistenti, cantieri stradali, di manutenzione del verde pubblico ed assimilabili, le lavorazioni disturbanti possono essere svolte, nel rispetto di quanto indicato nei successivi articoli, all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Art. 4 - Cantieri esterni

1. Nei cantieri esterni durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti non deve mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70$ dBA, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
2. Durante gli orari di attività di cantiere in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti dovranno essere rispettati i valori uguali ai limiti assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori.
3. Nell'orario di attività del cantiere, ossia dalle 7.00 alle 20.00, sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
4. Ai cantieri esterni i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili possono essere prescritte maggiori e/o differenti restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Art. 5 - Cantieri interni

1. Alle attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.
2. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, sia tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) venga data preventiva informazione – almeno 7 giorni prima dell'inizio lavori – alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

3. Nell'orario di attività del cantiere, ossia dalle 7.00 alle 20.00, sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
4. Ai cantieri interni i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili possono essere prescritte maggiori e/o differenti restrizioni agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Art. 6 - Casi particolari

1. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento nei casi documentabili di:
 - a) necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
 - b) situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Art. 7 - Comunicazioni e autorizzazioni - istanza singola

1. Lo svolgimento delle lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari e attrezzature rumorosi nell'ambito delle attività dei cantieri esterni e dei cantieri interni è subordinato al possesso della Comunicazione o dell'Autorizzazione, secondo le procedure indicate dal presente articolo.
2. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.
3. Copia della comunicazione o dell'autorizzazione deve essere conservata in cantiere per eventuali controlli da parte degli enti preposti; una copia della comunicazione o dell'autorizzazione deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

7.1 - Comunicazione

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività dei cantieri esterni ed interni, che operano nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel presente Regolamento, richiede la compilazione della comunicazione su apposita modulistica.
2. Preliminarmente all'inizio lavori, lo svolgimento nel territorio comunale delle attività dei cantieri afferenti opere pubbliche quali infrastrutture stradali o per il trasporto pubblico, edifici scolastici, ecc., che operano nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel presente Regolamento, deve essere accompagnato dalla presentazione della comunicazione al Responsabile Unico di Procedimento o, qualora non presente, all'Alto Sorvegliante o al Settore direttamente competente.

3. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività rumorose di cantiere, anche una volta avviato.

7.2 - Autorizzazione

1. Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non sono in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o gli orari di cui all'art. 3 devono richiedere specifica autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore deve essere presentata su apposita modulistica al soggetto autorizzante, corredata da documentazione previsionale di impatto acustico (Doima) redatta da tecnico competente in acustica.
3. La domanda di autorizzazione in deroga agli orari per le lavorazioni disturbanti, se riguardante le fasce orarie in cui sono consentite le attività di cantiere (dalle 7.00 alle 20.00), deve essere presentata su apposita modulistica al soggetto autorizzante, corredata da relazione a firma di tecnico abilitato (anche direttore dei lavori) che contenga:
 - a) dichiarazione dei motivi eccezionali, contingenti e documentabili che rendono necessaria la deroga;
 - b) indicazione delle lavorazioni e dei macchinari utilizzati negli orari richiesti in deroga;
 - c) planimetria della zona o descrizione della tipologia degli insediamenti prossimi al cantiere e loro distanza.

Il soggetto autorizzante, nel caso di cantieri che possono generare significativo disturbo, può richiedere la redazione di una documentazione previsionale di impatto acustico.

4. La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di orario e/o di rumore, se riguardante le fasce orarie esterne a quelle in cui sono consentite le attività di cantiere (dalle 7.00 alle 20.00), deve essere presentata su apposita modulistica al soggetto autorizzante, corredata da quanto richiesto al comma 3 del presente articolo e da documentazione previsionale di impatto acustico (Doima) redatta da tecnico competente in acustica.
5. L'autorizzazione in deroga ai limiti e orari per cantieri afferenti opere pubbliche quali infrastrutture stradali o per il trasporto pubblico, edifici scolastici, ecc., sono rilasciate dal Responsabile Unico di Procedimento o, qualora non presente, dall'Alto Sorvegliante o dal Settore direttamente competente.
6. L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di Arpae.

Art. 8 - Comunicazioni e autorizzazioni - istanza a carattere generale

1. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.), di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare al soggetto autorizzante, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, domanda di autorizzazione di carattere generale, riguardante le diverse tipologie di cantiere previste, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da valutazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo.
2. L'autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di Arpae.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare (al soggetto autorizzante, alla Polizia Locale e ad Arpae) settimanalmente, e comunque con almeno 3 giorni di anticipo l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.
4. Qualora, sulla base dei risultati della valutazione di impatto acustico e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato per il singolo cantiere un livello sonoro in facciata al ricettore più esposto superiore a 80 dBA per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, oppure le lavorazioni si svolgano al di fuori degli orari in cui sono consentite le attività di cantiere (dalle 7.00 alle 20.00), il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere al soggetto autorizzante, almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività, una richiesta di autorizzazione integrativa, accompagnata da Doima redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengano indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico.
5. L'autorizzazione in deroga ai limiti e/o agli orari di cui al comma 4 del presente articolo viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di Arpae.
6. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
7. Copia dell'autorizzazione o un suo estratto, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore autorizzati, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico e conservata in cantiere ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti preposti.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI

Art. 9 - Tipologia di manifestazioni

1. Oggetto del presente titolo sono le manifestazioni organizzate in luogo aperto o chiuso:
 - a) a basso impatto di rumorosità, ossia:
 - a.1. della durata di una sola giornata, con possibilità di effettuare per un massimo di tre ore, nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 15.00-21.00, musica dal vivo senza amplificazione (unplugged) e senza percussioni, e di utilizzare impianti di amplificazione solo per la voce (modalità di conferenza);
 - a.2. che, indipendentemente dalla durata, non prevedono l'effettuazione di trattenimenti musicali né l'utilizzo di impianti elettroacustici;
 - a.3. che prevedono, nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 15.00-21.00, l'utilizzo occasionale di impianti elettroacustici a basso impatto (es. spettacolo di burattini con inserimento episodico di brani musicali, azione scenica itinerante che richiede l'accompagnamento episodico di brani musicali a bassa emissione, ecc.);
 - b) non in deroga in quanto realizzate nel rispetto dei vincoli e dei limiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - c) che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i vincoli e/o i limiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 - Criteri e limiti per le manifestazioni

1. Le manifestazioni temporanee in sito dedicato devono rispettare i vincoli ed i limiti stabiliti nella Tabella 1 allegata. Tali aree sono da considerarsi idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di persone senza arrecare particolari situazioni di disagio al territorio.
2. Le manifestazioni temporanee in sito occasionale dovranno rispettare:
 - a) i vincoli ed i limiti stabiliti nella Tabella 2 per gli specifici siti in essa individuati;
 - b) i vincoli ed i limiti stabiliti nella Tabella 3 per il resto del territorio comunale.
3. Le Tabelle 1 e 2 potranno essere modificate con provvedimento di Giunta su indicazione e proposta dei competenti Settori dell'Amministrazione comunale in relazione all'elenco dei siti specifici.
4. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute dei partecipanti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dBA LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
5. Il numero massimo di eventi concesso per ciascun sito occasionale disciplinato dalla tabella 3 è di 20 eventi/anno.
6. Al di fuori degli orari indicati nelle tabelle 1-2-3 devono comunque essere rispettati i limiti della Classificazione acustica (limiti assoluti e differenziali di immissione sonora).

7. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle include anche le prove tecniche degli impianti audio.

Art. 11 - Comunicazioni e autorizzazioni

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee di cui all'art. 9 è soggetto alla presentazione di comunicazione o di richiesta di autorizzazione ai fini acustici, con le modalità definite nei successivi articoli in funzione della tipologia di manifestazione.
2. Il procedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione comprende l'endoprocedimento ai fini acustici di cui al presente Regolamento.
3. Resta salvo il potere del Comune di sospendere la manifestazione qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare le istanze di comunicazione e di autorizzazione sulla base della tipologia di evento, delle condizioni specifiche del sito, nonché di dati e informazioni pregresse su eventi analoghi, anche in riferimento a problematiche di ordine pubblico e di impatto sulla popolazione residente.

11.1 - Comunicazione

1. Lo svolgimento sul territorio comunale di manifestazioni di cui alla tipologia (a), ossia a basso impatto di rumorosità, necessita di comunicazione. La comunicazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del soggetto organizzatore, attestante la ricorrenza delle caratteristiche previste per le manifestazioni di cui alla tipologia (a), senza l'allegazione di ulteriore documentazione acustica.
2. Lo svolgimento sul territorio comunale di manifestazioni di cui alla tipologia (b), ossia che operano nel rispetto delle tabelle 1-2-3 del Regolamento, necessita di comunicazione, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata da tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti. Nel caso di manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito e con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico, in assenza di criticità pregresse o di accertati superamenti dei limiti di rumore o degli orari autorizzati, non è necessario ripresentare la dichiarazione del tecnico competente in acustica. In tal caso deve essere comunque presentata una dichiarazione, da parte del soggetto organizzatore, che certifichi che la manifestazione si svolgerà con le sorgenti sonore descritte nella dichiarazione presentata originariamente. Fanno eccezione i seguenti casi nei quali la dichiarazione del tecnico competente in acustica dovrà essere comunque presentata:
 - a) siano passati più di 4 anni dall'ultima dichiarazione presentata;
 - b) vi siano nell'intorno nuovi ricettori.
3. Non è possibile presentare comunicazione nel caso in cui i siti ospitanti le manifestazioni di cui alla tipologia (b) siano posti ad una distanza inferiore a 100 metri da ricettori

sensibili, ad esclusione delle aree verdi, così come individuati nella Classificazione acustica comunale. In questo caso è necessario presentare domanda di autorizzazione di cui al successivo art. 11.2. Per gli edifici scolastici questo obbligo decade se la manifestazione è svolta al di fuori degli orari di attività didattica.

4. Nel caso delle manifestazioni di tipologia (b), la comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità. Nella planimetria dovranno essere specificati i livelli di potenza sonora delle sorgenti sonore presi a riferimento dal tecnico in acustica per la propria dichiarazione.
5. Il Comune si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione.
6. Per le manifestazioni di cui alla tipologia (b), ai fini dell'informazione al pubblico e per eventuali controlli da parte degli enti preposti, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione copia del titolo autorizzativo allo svolgimento o un suo estratto recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

11.2 - Autorizzazione

1. Le manifestazioni di tipologia (b) che si svolgono ad una distanza inferiore ai 100 m rispetto ai ricettori sensibili, ad esclusione delle aree verdi, così come individuati nella Classificazione acustica comunale, anche qualora siano rispettati i vincoli ed i limiti di cui alle Tabelle 1-2-3, sono tenute a presentare richiesta di autorizzazione ai fini acustici. Per gli edifici scolastici questo obbligo decade se la manifestazione è svolta al di fuori degli orari di attività didattica.
2. Le manifestazioni di cui alla tipologia (c), ossia quelle che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i vincoli ed i limiti stabiliti nelle Tabelle 1-2-3 del Regolamento, sono tenute a presentare richiesta di autorizzazione in deroga ai fini acustici.
3. Per ogni singolo sito è concesso un numero massimo di deroghe di cui al comma 2 del presente articolo pari a 5 giorni nell'anno solare di riferimento.
4. La richiesta di autorizzazione per le manifestazioni deve essere corredata da documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica. La richiesta dovrà essere inoltre accompagnata da una planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore con i corrispondenti livelli di potenza sonora, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.
5. Nel caso di manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito e con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico, in assenza di criticità pregresse o di accertati superamenti dei limiti di rumore o degli orari autorizzati, non è necessario, nell'ambito

dei relativi procedimenti autorizzatori, ripresentare la documentazione di impatto acustico. In tal caso deve essere comunque presentata una dichiarazione, da parte del soggetto organizzatore, che certifichi che la manifestazione si svolgerà con le modalità e le sorgenti sonore descritte nella Doima presentata originariamente. Fanno eccezione i seguenti casi nei quali la documentazione dovrà essere comunque presentata:

- a) siano passati più di 4 anni dall'ultima valutazione di impatto acustico presentata;
 - b) vi siano nell'intorno nuovi ricettori.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai fini acustici è richiesto il parere di Arpae.
 7. Il Comune si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione.
 8. Per le manifestazioni normate dal presente articolo, ai fini dell'informazione al pubblico e per eventuali controlli da parte degli enti preposti, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione copia del titolo autorizzativo allo svolgimento o un suo estratto recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Art. 12 - Monitoraggi acustici

1. L'organizzatore della manifestazione si dovrà far carico, nei casi e con le modalità che verranno descritti nelle Disposizioni procedurali, di eseguire dei monitoraggi acustici in modo da certificare il rispetto dei limiti di cui alle Tabelle 1-2-3 o dei limiti autorizzati e, in caso di loro superamento, ad intervenire immediatamente per sanare la criticità.
2. Il programma di monitoraggio acustico, nei casi disciplinati dalle Disposizioni procedurali, dovrà essere allegato unitamente alla documentazione richiesta nella comunicazione o autorizzazione.
3. I monitoraggi dovranno essere eseguiti conformemente al DM 16.03.1998 e secondo le indicazioni degli allegati tecnici alle Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica di Bologna.
4. I monitoraggi non sono sostitutivi dei controlli da parte dell'Ente preposto.

Art. 13 - Casi particolari

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione ai fini acustici le seguenti manifestazioni:
 - a) manifestazioni sportive, ludico-motorie e motoristiche su strada (a titolo di esempio: camminate di quartiere, Mille Miglia, ecc.) con impiego di soli altoparlanti e in assenza di diffusione musicale;
 - b) festeggiamenti e manifestazioni promossi dall'Amministrazione comunale in occasione della notte di Capodanno.

TITOLO IV - ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 14 - Generalità

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge regionale 15/2001, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al DPCM 14.11.1997. Per queste attività è possibile presentare al soggetto autorizzante apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:
 - a) in caso di installazione di macchine/impianti a distanza compresa tra 50 e 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
 - b) in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico.L'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno, tranne nei casi di comprovata esigenza agronomica.
3. L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere Arpae.
4. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività.

Titolo V - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 15 - Generalità

1. L'impiego delle sorgenti sonore e lo svolgimento delle attività rumorose di cui al presente capo si intendono autorizzati in deroga ai limiti di rumore, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di orario riportati nel Regolamento.

In questi casi non si applicano i limiti assoluti fissati dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14.11.1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

Art. 16 - Macchine da giardino

1. L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del verde pubblico di cui all'art. 3) e per la manutenzione e la pulizia delle aree cortilive private è consentito:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi e il sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Art. 17 - Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli in ambito urbano, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Art. 18 - Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili

1. L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:
 - a) fascia oraria: 6.00-21.00;
 - b) cannoncini: cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
 - c) altri tipi di dissuasori: cadenza del suono ≥ 3 minuti;
 - d) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi);
 - e) in caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.
2. L'uso di dissuasori sonori per volatili al di fuori dell'esercizio dell'impresa agricola è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:
 - a) fascia oraria: 6.00-21.00;
 - b) cadenza del suono ≥ 3 minuti.

Art. 19 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
 - c) periodo di utilizzo: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

Art. 20 - Servizi di pubblica utilità

1. Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani, di lavaggio e spazzamento stradale sono consentite nei giorni feriali senza limiti di orario.
2. Per esigenze di mantenimento del decoro urbano in aree soggette ad alta frequentazione, alla presenza di eventi e manifestazioni, tali attività sono consentite anche nei giorni festivi e senza limiti di orario e senza necessità di rilascio di deroghe.
3. La raccolta della frazione merceologica del vetro non può essere effettuata in periodo notturno (quindi dalle 22.00 alle 6.00).

Art. 21 - Piccoli lavori edili e traslochi effettuati in proprio

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato:
 - a) dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dei giorni feriali, da lunedì a venerdì;
 - b) dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi.

Art. 22 - Allarmi antifurto

1. L'utilizzo degli allarmi antifurto è consentito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 23 - Artisti di strada

1. L'attività degli artisti di strada che prevede l'utilizzo di sorgenti sonore è consentita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 24 – Pubblici esercizi e dehors

1. I trattenimenti musicali, previa presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, sono consentiti all'interno dei locali adibiti a pubblici esercizi e circoli, e nelle aree esterne private appartenenti al pubblico esercizio.
2. Nei dehors, così come definiti e disciplinati dal "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione", non sono consentiti trattenimenti musicali e/o diffusione sonora.

Titolo VI - CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Misure

1. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea non devono superare i valori limite fissati nel presente Regolamento o nella specifica autorizzazione.
2. Per le attività di cantiere il LAeq, come definito dal DPCM 16.03.1998, è misurato per un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, presso le facciate degli edifici, caratterizzate dalla presenza di punti finestrati apribili, maggiormente esposte all'inquinamento acustico.
3. Per le manifestazioni i parametri di misura riportati nelle tabelle 1-2-3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal DPCM 16.03.1998, TM (tempo di misura) maggiore o uguale a 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history;
 - c) Per la verifica del limite di esposizione pari a 108 LASmax, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto b).

Art. 26 - Controlli

1. L'attività di controllo è demandata ad Arpa e al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Locale e, in subordine, a tutte le altre forze di polizia.

2. Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere, in ogni momento e senza preavviso, agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo; tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale o da difficoltà organizzative o da impedimenti di altro genere.

Art. 27 - Sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi seguenti:
 - a) L'assenza dei titoli abilitativi di cui agli artt. 7, 8 e 11 del presente Regolamento nello svolgimento di attività rumorose temporanee ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00;
 - b) La violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00;
 - c) La mancata detenzione nel sito e la mancata esposizione, ai fini dell'informazione al pubblico, dell'autorizzazione/comunicazione di cui agli artt. 7, 8 e 11, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 - d) Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 11 ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00;
 - e) Ogni accertata violazione ai disposti di cui al titolo 5 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 - f) Le violazioni alle restanti norme sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Art. 28 - Sanzioni accessorie

1. L'accertamento del mancato possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 7, 8 e 11 comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa temporanea fino all'ottenimento del titolo abilitativo.
2. L'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori di rumorosità autorizzati, di cui agli artt. 7, 8 e 11, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea. In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività

rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati.

3. Quando venga accertata la violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento illecito. Di tale obbligo deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Art. 29 - Regime transitorio e disposizioni finali

1. Le autorizzazioni in essere, relative alle attività di trattenimento nei dehors, il cui esercizio è soggetto a presentazione di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, mantengono la loro efficacia fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Trascorso tale termine, l'attività non sarà più consentita.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme e disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento, ivi compresi gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 266 PG 71732/2013 del 20.05.2013 e ss.mm.ii..

Allegato A – Tabelle 1, 2 e 3 per le manifestazioni temporanee di cui all'art. 10

Tabella 1 – Manifestazioni in sito dedicato

Sito	Tipologia di manifestazione	durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LAS (dBA)	n.max di gg/anno
Parco Nord	Evento con grande affluenza di pubblico (*)	8 h	24.00	70	75	6
	Evento con media affluenza di pubblico (*)	4 h	23:30 (1) 00.30 (2)	65	70	10
Per tutte le manifestazioni il limite per pubblico LASmax è 108 dBA (1) giorni feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi (*) grande affluenza di pubblico: indicativamente > 1.000 persone media affluenza di pubblico: indicativamente > 200 persone						

Tabella 2 – Manifestazioni nei siti specificatamente individuati

Sito	Tipologia di manifestazione	durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LAS (dBA)	n.max di gg/anno
Piazza Maggiore	Concerti all'aperto con grande affluenza di pubblico (**)	4 h	23:30	95	100	3
	Concerti all'aperto con media affluenza di pubblico (**)	4 h	23:30	85	90	3
	Cinema e altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli)	4 h	23:30	70	75	80
Cortile Guido Fanti	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	20
Piazza Verdi	Concerti all'aperto	4 h	23:00	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	16
Piazza S. Francesco	Concerti all'aperto	4 h	23.00	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	16

Sito	Tipologia di manifestazione	durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LAS (dBA)	n.max di gg/anno
Parco della Montagnola	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	40
Vicolo Bolognetti	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	16
Via Mascarella	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	2
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:00	70	75	18
Parco del Cavaticcio	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	30
Area Scalo Ravone	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	20
Cortile del Casalone	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	20
piazza Carducci	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	20
Giardini Margherita (serre)	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	30
Parco della Zucca	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	16

Sito	Tipologia di manifestazione	durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LAS (dBA)	n.max di gg/anno
Villa Angeletti	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	20
Parco Caserme Rosse	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	16
Arena Puccini (DLF)	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Cinema e altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli)	4 h	23:30	70	75	100
Piazza Lucio Dalla	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	6 (*)
	Altre manifestazioni all'aperto (concerti a minore emissione sonora, spettacoli, cinema)	4 h	23:30	70	75	40
Stadio	Concerti all'aperto	4 h	23:30	85	90	7 (*)
Per tutte le manifestazioni il limite per pubblico LASmax è 108 dBA (*) non più di 3 consecutivi (**) grande affluenza di pubblico: indicativamente > 1.000 persone media affluenza di pubblico: indicativamente > 200 persone						

Tabella 3 – Manifestazioni in siti occasionali

Tipologia di manifestazione	durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LAS (dBA)	n.max di gg/anno (*)
Concerti all'aperto con grande affluenza di pubblico (indicativamente > 1.000 persone)	4 h	23:30 (**)	95	100	3
Concerti all'aperto con media affluenza di pubblico (indicativamente > 200 persone)	4 h	23:30 (**)	85	90	6
Attività musicali o di spettacolo all'aperto	6 h	23:30	70	75	16
Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, ecc.)	4 h	23:30	70	75	16
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicati agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	4 h	23:30	70	75	10
Per tutte le manifestazioni il limite per pubblico LASmax è 108 dBA Il numero massimo di eventi concesso per ciascun sito è di 20 eventi/anno (*) non più di 3 consecutivi ad eccezione della tipologia cinema (**) per Piazza Verdi e Piazza San Francesco il limite orario è fissato alle 23:00					